

### Emendamento ai fini di regolare il nuovo organo di rappresentanza studentesca

(approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 574 del 27 maggio 2024)

#### 3.3 COMITATO STUDENTESCO

- 1. Il Comitato studentesco, previsto nell'art. 13, c.4 del DLGS 297/1994, è formato dalla rappresentanza studentesca eletta con il rinnovo annuale e biennale e prevede la costituzione di un'Assemblea dei Delegati e di un Collegio studentesco. Tale organo, espressione più veritiera della volontà studentesca, si impegna a promuovere i valori della democrazia, della carta costituente e valorizza la cittadinanza attiva degli studenti, sviluppandone una propria coscienza critica; collabora alla salvaguardia dei diritti e all'osservanza dei doveri degli studenti, condannando ogni tipo di discriminazione. Grazie alla rappresentanza di studenti di ogni classe, dei suoi rappresentanti d'Istituto e degli organi provinciali e regionali, segnala le problematiche scolastiche, suggerisce soluzioni ad esse e coordina i progetti riguardanti la comunità scolastica.
- 2. Il Comitato studentesco è composto:
  - a. dall'Assemblea dei Delegati, formata da tutti i rappresentanti delle classi dell'Istituto, che può riunirsi in maniera libera ed autonoma;
  - b. dal Collegio studentesco, del quale fanno parte i Rappresentanti del Consiglio d'Istituto, i Rappresentanti della Consulta Provinciale Studentesca, i Rappresentanti del Parlamento Regionale degli Studenti, il Presidente del Comitato e il Segretario del Comitato
- 3. Il Presidente e il Segretario del Comitato studentesco vengono eletti a scrutinio segreto con la maggioranza dei voti dei presenti alla votazione durante la prima convocazione. Ciascun candidato a Presidente o a Segretario è tenuto, prima della votazione, a presentare brevemente la propria candidatura. Hanno diritto al voto tutti i membri del Comitato, mentre possono candidarsi alla presidenza e alla segreteria solo studentesse e studenti che frequentano il triennio. Nella prima convocazione, per poter gestire e coordinare le votazioni, vengono nominati, tra i rappresentanti del Collegio studentesco presenti, come Presidente pro-tempore lo studente più anziano e come Segretario pro-tempore il più giovane. Una volta espletate le votazioni il Presidente e Segretario pro-tempore dovranno lasciare l'incarico ai neoeletti per consentire lo svolgimento della riunione, durante la quale verranno nominati anche il Vicepresidente e il Vicesegretario.
- 4. La nomina del Presidente e del Segretario può essere revocata dall'Assemblea dei Delegati nel caso in cui almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta al Dirigente scolastico con ragioni motivate. Il Dirigente è tenuto, una volta constata la richiesta, a richiederne l'inserimento nell'O.d.G. della successiva convocazione, che dovrà tenersi entro sette giorni dalla richiesta, durante la quale il soggetto di sfiducia ha diritto di replica prima di procedere all'indizione di nuove votazioni a scrutinio segreto. La nomina verrà revocata qualora la metà più uno dei presenti sia favorevole al provvedimento di decadenza della persona.
- 5. Il Comitato studentesco ha durata annuale, costituendo la propria rappresentanza studentesca a seguito del rinnovo annuale o biennale degli organi collegiali con rappresentanza studentesca. Ogni suo componente è tenuto ad adempiere con diligenza agli impegni di partecipazione attiva a quest'organo. In occasione dell'elezioni degli organi collegiali (rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe, nel Consiglio d'Istituto, nella C.P.S. e nel P.R.S.T.) sarà compito della Dirigenza informare tutti coloro che presentano le proprie candidature sull'importanza di tale incarico e dei doveri ad esso connessi, in particolare a rappresentare le esigenze e i bisogni degli studenti.

Codice Ministeriale: ARIS019006 Cod. Fisc. 81004290516







- 6. Il Comitato studentesco si riunisce dopo aver fatto esplicita richiesta dei locali al Dirigente scolastico, con almeno cinque giorni d'anticipo, indicando la data, l'orario e l'O.d.G della riunione. È compito del Presidente inoltrare tale richiesta in accordo col Collegio studentesco, mentre il Segretario dovrà presentare a tutti i membri il verbale relativo ai lavori della seduta precedente del Comitato entro sette giorni successivi alla riunione e, una volta approvato, sarà sua premura condividerlo anche con la Dirigenza.
- 7. Le assemblee del Comitato studentesco si svolgono in orario extra-scolastico di norma una volta al mese. In caso di necessità indifferibili, il Presidente, in accordo col Collegio studentesco, può indire dei Comitati aperti, richiedendo la partecipazione alla riunione di un'ulteriore rappresentanza di popolazione studentesca, concordandone il numero con lo staff della dirigenza.
- 8. L'ordine del giorno delle riunioni è stabilito dal Presidente, dopo debita consultazione del Collegio studentesco, tenendo conto delle esigenze dell'Assemblea dei Delegati e di tutti gli studenti. L'ordine del giorno può essere modificato dal Presidente durante l'assemblea in accordo coi presenti (tramite votazione se necessario). Ogni studente può chiedere di inserire un argomento da aggiungere all'ordine del giorno della successiva convocazione; nel caso tale richiesta sia corredata da almeno 100 firme di studenti, l'argomento dovrà essere inserito obbligatoriamente nei punti all'O.d.G. della successiva riunione.
- 9. Ogni rappresentante di classe è tenuto a riferire ciò che è stato discusso nell'ultima riunione del Comitato studentesco durante la propria Assemblea di classe e, qualora il Collegio studentesco lo richieda, i rappresentanti sono invitati ad impiegare parte dell'Assemblea di classe per sensibilizzare la partecipazione attiva e stimolare la coscienza critica e sociale. Ogni studente può segnalare l'omissione dell'impegno civile dei propri Rappresentanti di classe al Collegio studentesco che provvederà a sollecitare il soggetto della segnalazione affinché adempia ai propri doveri di rappresentanza.
- 10. Il Comitato studentesco prende le sue decisioni tramite votazione per alzata di mano, deliberando a maggioranza assoluta dei componenti presenti ed aventi diritto di voto; procederà, invece, a scrutinio segreto, quando si faccia questione di persone. Il Presidente può procedere allo svolgimento dei lavori del Comitato studentesco solo se vi è almeno la metà dei membri dell'Assemblea dei Delegati, due rappresentanti d'Istituto, un rappresentante della CPS e un Rappresentante del PRST.
- 11. Una volta rieletta la rappresentanza studentesca, previa votazione d'Istituto, ogni sua componente dovrà consultare il Regolamento del Comitato studentesco presente sul sito dell'Istituto di seguito allegato.

Viene inoltre aggiunto, di seguito, all'art 3.2, il c.5 al Regolamento degli studenti, comma che specifica la correlazione e i rapporti tra il Comitato studentesco e l'Assemblea di classe.

#### **3.2 ASSEMBLEA DI CLASSE**

- 1. (...)
- 2. (...)
- 3. (...)
- 4. (...)
- 5. Le assemblee di classe devono essere impiegate anche alla lettura del verbale dell'ultima riunione del Comitato studentesco e, qualora il Collegio studentesco lo richieda, anche a disporre un dibattito di approfondimento su temi sociali per stimolare la cittadinanza attiva.



### REGOLAMENTO Comitato studentesco I.I.S. Benedetto Varchi

Visto l'art. 13, c4 del DLGS 297/1994

Visto lo Statuto delle studentesse e degli studenti Visto il Regolamento dell'I.I.S. Benedetto Varchi

#### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Il Comitato studentesco valorizza i principi della democrazia, della carta costituente e promuove la pluralità d'idee attraverso lo sviluppo della coscienza critica e della cittadinanza attiva di ogni studentessa e studente. Ciò avviene tramite il lavoro che ciascun suo componente porta avanti indirizzando la propria azione alla salvaguardia dei diritti e all'espletamento dei doveri degli studenti, condannando ogni tipo di discriminazione. Inoltre, il Comitato studentesco si fa promulgatore dei diritti e dei doveri degli studenti sanciti secondo il DPR 24 giugno 1998, n. 249 nello Statuto delle studentesse e degli studenti, così come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235.

Art. 2 Gli obbiettivi che si pone il Comitato studentesco, organo con funzione consultiva e propositiva per le questioni che riguardano la comunità studentesca, affrontando le problematiche scolastiche emerse, suggerendo soluzioni ad esse, coordinando i progetti riguardanti la comunità scolastica, competono alla totalità della comunità studentesca nella sua collettività: attraverso i rapporti del Comitato studentesco con ogni studente dell'Istituto, tramite il prolungamento del Comitato studentesco nelle Assemblee di classe e dei suoi membri rappresentativi negli organi collegiali d'Istituto, provinciali e regionali. Questi consentono di poter creare situazioni di confronto tra gli studenti e gli organi istituzionali degli studenti in merito a proposte, modalità di realizzazione per iniziative di approfondimento sociale, culturale ed educativo.

Art. 3 Il Comitato studentesco è da ritenersi la volontà più veritiera della comunità studentesca, essendo composto da membri eletti secondo le annuali o biennali elezioni d'Istituto dall'intera popolazione studentesca e i suoi componenti lavorano a stretto contatto con ogni componente della comunità scolastica. Pertanto, ciascuno studente è parte integrante del processo di cittadinanza attiva che esprime quest'organo di rappresentanza studentesca e la sua natura è da cercarsi nel senso civico e nel desiderio di voler contribuire a migliorare il contesto sociale e scolastico.

Art. 4 Il Comitato studentesco ripudia ogni forma di violenza verbale e fisica dentro e al di fuori delle proprie riunioni e che, all'occorrenza, verrà segnalata al Dirigente, il quale provvederà secondo quanto stabilito nel regolamento disciplinare dell'Istituto. È diritto inderogabile di ogni studente criticare, contestare ed esprimere il proprio dissenso, ma sempre rispettando la diversità dell'altro.

Art. 5 Il Comitato studentesco, pur non privando i suoi componenti del diritto di aderire ad un partito o ad un movimento studentesco, è apartitico e rifiuta qualsiasi iniziativa per cui il Comitato venga utilizzato a fine propagandistici di partiti e di lotta politica. Non è consentito l'utilizzo del nome del Comitato studentesco per strumentalizzazione partitica sia dentro che fuori l'organo rappresentativo.

# CAPO II COMPOSIZIONE E RUOLI

Art. 6 Il Comitato studentesco è composto da tutti i rappresentanti di classe che formano l'Assemblea dei Delegati e dal Collegio studentesco che comprende i rappresentanti d'Istituto, rappresentanti della CPS e rappresentanti del PRST, oltre al Presidente e al Segretario del Comitato.



Art. 7 La rappresentanza studentesca viene eletta annualmente tramite le elezioni regolamentate dalla normativa ministeriale, pertanto, tutti coloro che intendono candidarsi ad uno dei ruoli di rappresentanza studentesca ha il compito di informarsi, anche tramite la lettura del Regolamento d'Istituto, sull'impegno civico da assumere per svolgerne l'incarico. Partecipare attivamente al Comitato studentesco rappresenta un dovere per ciascuno dei rappresentanti degli studenti.

Art. 8 Alla prima convocazione annuale del Comitato studentesco si svolgono le elezioni per la presidenza e la segreteria. Possono candidarsi tutti gli studenti membri del Comitato studentesco, purché frequentino il triennio, mentre tutti i rappresentanti hanno diritto di voto. I candidati hanno il diritto ad interloquire con l'Assemblea in merito alla propria candidatura presentando un breve discorso prima delle votazioni. Possono essere anche utilizzati, se richiesti, spazi messi a disposizioni dal Dirigente per permettere ai membri del Comitato studentesco di conoscere i candidati.

Art. 9 Le votazioni per l'elezione del Presidente, Vicepresidente, Segretario e suo sostituto avvengono a scrutinio segreto; sono coordinate e scrutinate dal Presidente pro-tempore e il Segretario pro-tempore, rispettivamente il membro più anziano e il più giovane tra i presenti del Collegio studentesco e che, al termine delle votazioni, lasceranno l'incarico ai neoeletti per procedere al normale svolgimento della riunione.

Art. 10 Il Presidente del Comitato guida e coordina i lavori del Comitato studentesco; avuto notizia delle problematiche scolastiche e di temi sociali emergenti, li propone al Comitato per promuoverne l'analisi e la discussione e sensibilizzare l'Assemblea a proporne una soluzione. Programma e pianifica gli eventi e le riunioni richiedendo sempre il parere del Collegio studentesco, tenendo conto delle richieste ed esigenze dell'Assemblea dei Delegati e di tutta la popolazione studentesca. Il Presidente coordina il dialogo costruttivo tra i vari membri dandone la parola e determinandone le tempistiche. Dialoga con la Dirigenza e col corpo docente in merito alle proposte del Comitato studentesco. Tale figura deve sempre rappresentare e valorizzare quanto espresso nelle Disposizioni generali.

Art. 11 Il Segretario del Comitato si occupa della verbalizzazione delle riunioni del Comitato e ne promuove una capillare diffusione presso tutta la popolazione studentesca. Si occupa della conservazione dei documenti del Comitato, controlla le presenze, la regolare frequenza alle riunioni e coadiuva il Presidente.

Art. 12 I rappresentanti d'Istituto, della C.P.S. e del P.R.S.T. sono i principali componenti del Collegio studentesco e hanno anche il compito di mantenere i rapporti tra il Comitato studentesco e gli organi rappresentativi d'Istituto, provinciali e regionali, al fine di dar continuità e sostanza alle elezioni annuali degli studenti.

Art. 13 Tutti i rappresentanti di classe compongono l'Assemblea dei Delegati, che può riunirsi in maniera libera ed autonoma per potersi confrontare, intercettare le problematiche scolastiche impegnandosi a proporre idonee soluzioni al Comitato. I rappresentanti di classe hanno anche il dovere di riferire sulle discussioni e sulle iniziative del Comitato studentesco all'interno delle proprie Assemblee di classe dove svolgono un ruolo cruciale in quanto cooperano allo sviluppo della coscienza critica e del senso civico di ogni studente, che è protagonista del miglioramento del contesto scolastico e sociale in cui vive.

## CAPO III LAVORI E ORGANIZZAZIONE

Art. 14 Le riunioni del Comitato studentesco si tengono di norma una volta in orario extra-scolastico, dopo aver fatto esplicita richiesta dei locali al Dirigente scolastico, con almeno cinque giorni d'anticipo, indicando



la data, l'orario e l'O.d.G della riunione. Il luogo è stabilito in base alla disponibilità verificata tra la Dirigenza e il Presidente.

Art. 15 L'O.d.G delle riunioni è stabilito dal Presidente dopo debita consultazione del Collegio studentesco, tenuto conto delle esigenze dell'Assemblea dei Delegati e di tutti gli studenti. L'O.d.G può essere modificato dal Presidente durante l'assemblea in accordo coi presenti (tramite votazione se necessario). Ogni studente può chiedere di inserire un argomento da aggiungere all'ordine del giorno della successiva convocazione; nel caso tale richiesta sia corredata da almeno 100 firme di studenti, l'argomento dovrà essere inserito obbligatoriamente nei punti all'O.d.G. della successiva riunione.

Art. 16 In caso di necessità indifferibili, il Presidente, in accordo col Collegio studentesco, può indire dei Comitati aperti, richiedendo la partecipazione alla riunione di un'ulteriore rappresentanza di popolazione studentesca, concordandone il numero con lo staff della dirigenza.

Art. 17 È dovere del Segretario condividere con tutti i membri del Comitato il verbale della riunione precedente entro sette giorni dal suo svolgimento; una volta apportate le eventuali modifiche e approvato il Segretario dovrà inoltrarlo al Dirigente che provvederà a protocollarlo, diventando così documento ufficiale del Comitato studentesco.

Art. 18 La nomina del Presidente e del Segretario può essere revocata dall'Assemblea dei Delegati nel caso in cui almeno un terzo dei Rappresentanti di classe ne facciano richiesta al Dirigente scolastico attraverso ragioni motivate e legate all'inadempimento dei doveri descritti nell'art. 10 e 11. 1. Il Dirigente è tenuto, una volta constata la richiesta, a richiederne l'inserimento nell'O.d.G. della successiva convocazione, che dovrà tenersi entro sette giorni dalla richiesta, durante la quale il soggetto di sfiducia ha diritto di replica prima di procedere all'indizione di nuove votazioni a scrutinio segreto. La nomina verrà revocata qualora la metà più uno dei presenti sia favorevole al provvedimento di decadenza della persona.

Art. 19 I lavori del Comitato studentesco devono tendere a sensibilizzare la comunità scolastica verso l'impegno civico, a segnalare le problematiche strutturali e sociali all'interno dell'Istituto e a informare e discutere in merito alle politiche giovanili e alle riforme sull'istruzione portate avanti dalle istituzioni. Suggerisce soluzioni alle problematiche emerse allo scopo di migliorare la vita scolastica degli studenti e si impegna a far maturare rapporti costruttivi tra questi, il corpo docente e il personale A.T.A. Il Comitato studentesco lavora alla salvaguardia dell'istituzione scolastica come luogo di formazione del cittadino e di sviluppo della persona attraverso l'educazione, la formazione e la crescita culturale, grazie anche e soprattutto ad un positivo senso di appartenenza e solidarietà dell'intera comunità scolastica.

Art. 20 I rappresentanti d'Istituto sono tenuti a riferire al Comitato sull'andamento degli eventi e progetti dell'Istituto; i rappresentanti della C.P.S. e del P.R.S.T. devono impegnarsi ad aggiornare gli studenti dell'Istituto sui progetti e le politiche portate avanti dagli organi provinciali e regionali studenteschi.

Art. 21 Ogni rappresentante di classe è tenuto a riferire ciò che è stato discusso nell'ultima riunione del Comitato studentesco durante la propria Assemblea di classe, per mantenere vivi i rapporti tra il Comitato studentesco e gli studenti di tutte le classi. Qualora il Collegio studentesco lo richieda, i rappresentanti sono invitati ad impiegare parte dell'Assemblea di classe per sensibilizzare la partecipazione attiva e stimolare la coscienza critica e sociale.

Art. 22 Ogni studente può segnalare l'omissione dell'impegno civile dei propri rappresentanti di classe, come descritto all'art. 21, al Collegio studentesco, il quale provvederà a sollecitare il soggetto della segnalazione affinché adempia ai propri doveri di rappresentanza.



Art. 23 Il Segretario tiene conto delle presenze dei rappresentanti di classe alle varie riunioni, si impegna ad inviare verbali e materiale di divulgazione per consentire una corretta ed esaustiva informazione anche a coloro che non hanno potuto essere presenti ai lavori del Comitato studentesco.

Art. 24 Il Presidente può indire la riunione del Comitato studentesco solo se sono presenti la maggioranza dell'Assemblea dei Delegati, due rappresentanti d'Istituto, un rappresentante della CPS e un rappresentante del PRST. Qualora non vi fossero le presenze necessarie per poter avviare i lavori dall'assemblea, il Presidente scioglierà questa e provvederà ad indire nuova convocazione del Comitato in altra data.

Art. 25 Il Comitato studentesco prende le sue decisioni tramite votazione per alzata di mano, deliberando a maggioranza assoluta dei componenti presenti ed aventi diritto di voto. Il voto è a scrutinio segreto quando si faccia questione di persone.

# CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 Il Regolamento del Comitato studentesco può subire modifiche su richiesta di almeno un terzo dei componenti dell'assemblea a seguito della quale l'emendamento viene posto in discussione nella riunione successiva e la modifica viene approvato in caso di votazione favorevole da parte della metà più uno dei presenti alla riunione.

Art. 27 Dal momento in cui entra in vigore il presente Regolamento del Comitato studentesco la Dirigenza si impegna annualmente ad invitare la comunità studentesca ad un'attenta lettura della copia presente sul sito promuovendone le sue funzioni e la sua importanza civile.